

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2849 del 12 ottobre 2017

Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **NARA MASINA impresa individuale** ed acquisita con protocollo **CR-41037-2015** del **10/08/2015**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017 e 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **10/08/2015** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-41037-2015** presentata da **NARA MASINA impresa individuale**, con sede legale in Ferrara (FE), via civetta n.34, C.F. MSNNRA20S48D548A e P.IVA 00893350389;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, deliberando "*ha ritenuto non accoglibile la richiesta di contributo in quanto il richiedente ha presentato la domanda di contributo oltre i termini previsti dall' Ordinanza 36/2015*";
- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
 - VISTE LE CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO PRESENTATE IN DATA 05/11/2015.
- SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 per le seguenti motivazioni:

- a) Non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo connesso all'attività produttiva alla data del sisma da parte dell'impresa, requisito fondamentale per beneficiare dei contributi; in particolare, dalla documentazione tecnica e fotografica fornita non si evince un utilizzo dei locali ai fini produttivi riconducibile all'attività agricola in quanto si rileva:
- Assenza di macchine e/o attrezzi registrate all'UMA necessitanti di ricovero;
 - Piano colturale esclusivamente costituito da seminativi industriali, ove le lavorazioni colturali vengono effettuati solo con mezzi meccanici (mais nel 2012, mais 2011, grano duro 2010, mais 2009). Assenza di produzione di frutta e/o di uva da vino tale da necessitare deposito temporaneo di strumentazione per la produzione;
 - Le coltivazioni praticate nel periodo di riferimento non prevedono stoccaggio dei prodotti raccolti volti a vendita differita.
 - Assenza di necessità di magazzinaggio prodotti in quanto è notorio che l'attività dei contoterzisti è autonoma per quanto attiene l'apporto dei mezzi di produzione, ivi inclusi concimi e fitofarmaci.
 - Per quanto attiene la presenza di fitofarmaci nei locali, si precisa che essendo l'acquisto effettuato dal contoterzista non ne è possibile la cessione a terzi degli stessi, per cui o ne veniva effettuato un uso completo delle confezioni acquisite, ovvero non poteva essere lasciato, anche in sola custodia, a soggetti diversi dall'acquirente. Si precisa, inoltre, che l'acquirente dei prodotti fitosanitari è responsabile del corretto smaltimento dei contenitori, pertanto non è ammesso il deposito, ancorché temporaneo, neanche dei contenitori stessi in luoghi non condotti dallo stesso. Stesso discorso vale per i concimi, i cui contenitori sono perlopiù da 6 qli cadauno rendendone impraticabile lo stoccaggio all'interno dei locali del fabbricato causa l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici. Si rilevano anche le modeste quantità necessarie per la superficie di soli 2,14 ha effettivi seminabili.
 - Non emerge agli atti prova di acquisto diretto di fitofarmaci e/o concimi da parte dell'impresa beneficiaria.
 - Assenza di consumi coerenti con l'uso produttivo dalle utenze dichiarate;
 - In considerazione del fatto che l'immobile è stato dichiarato inagibile, si rileva dalle immagini fotografiche prodotte la presenza di materiale non riconducibile con le coltivazioni prodotte, la stessa attrice appare molto vetusta e non più utilizzabile per le normali attività produttive.
- b) Il progetto di ripristino presentato non si ritiene finalizzato alla ripresa dell'attività agricola (art.2 comma 1 e 2), pur riconoscendo determinate limitazioni progettuali legate alla presenza del vincolo gravante sull'immobile; si rilevano, infatti, delle soluzioni progettuali non idonee alla destinazione d'uso del fabbricato, quali:
- Isolamento termico della copertura;
 - Previsione di servizi igienici non presenti alla data del sisma al primo piano a fronte della presenza di una vecchia latrina dismessa al piano terreno ed all'assenza di dipendenti che ne possano richiedere necessità;
 - Impianto elettrico incoerente con l'uso;
 - Condotti e canne fumarie per impianto caldaia, comignoli e aspiratori;
 - Inserimento di scala a chiocciola per il raggiungimento del primo piano non coerente con la necessità di trasporto di pesi e oggetti voluminosi al primo piano, con previsione di un

ballatoio finalizzato anche per definire uno spazio destinato alla contabilità dell'impresa ove, più volte, viene affermato che trattasi di microimpresa non obbligata alla tenuta di contabilità e registri contabili; si rileva, inoltre, che il posizionamento della stessa determina ostacolo sull'apertura principale riducendo, di fatto, l'operatività del principale foro di ingresso dell'immobile;

- Porta per esterni con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale atta a produrre isolamento termico ed acustico;
- Porte interne in legno;
- Fossa imhoff per 6 abitanti equivalenti;
- Impianto elettrico classificato, in Computo metrico estimativo, da unità abitativa con 19 punti luce;
- Apertura di lucernari non presenti nel fabbricato originario.

Si segnala, inoltre, che non si ritiene riconoscibile il livello operativo E3 individuato dal tecnico secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., il quale precisa, tra l'altro, che le perizie giurate devono descrivere in modo esauriente il danno attraverso adeguata documentazione tecnica e, ove possibile, fotografica.

In particolare:

- Per lo stato di danno dichiarato, è stata fornita una dimostrazione numerica del raggiungimento delle percentuali minime relative alle condizioni di danno dichiarate. Tale dimostrazione non trova puntuale riscontro fotografico all'interno della documentazione allegata, non permettendo la completa verifica né della presenza delle lesioni né della loro estensione (non viene fornito, inoltre, un quadro fessurativo post sisma dell'immobile). Pertanto la quantificazione numerica non risulta sufficientemente supportata.
- Per le carenze indicate, non si riporta alcuna evidenza puntuale delle stesse, né attraverso documentazione fotografica di dettaglio, né attraverso elaborati grafici o valutazioni analitiche.

Nel caso in oggetto alla presente richiesta di contributi, la documentazione fotografica risulta non adeguata alla descrizione del danno, in quanto da un lato risulta incompleta, dall'altro non sufficientemente dettagliata e chiara. Tale mancanza non è giustificabile in quanto l'immobile non risulta ancora essere stato oggetto di intervento e l'area in cui esso è ubicato risulta accessibile, come dimostrano le stesse fotografie degli esterni allegate.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha nuovamente rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un ulteriore supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto

riportato nella “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Proposta di delibera” ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la “Scheda riepilogativa” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell’istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **NARA MASINA impresa individuale**, C.F. MSNNRA20S48D548A e P.IVA 00893350389;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell’esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

1. CR/2015 41037 NARA MASINA – Impresa individuale

CR-41037-2015_NARA MASINA – Impresa individuale

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno PERIZIA DA	SUP richiesta a contributo (mq)	COPERTURA ASSICURATIVA (€)	CONTRIBUTO RICHIESTO (€)
n.1	Ferrara (FE)	153	44	TAB. B Lettera c) Livello Operativo E3	Ante: 117,46 Post: 117,46	€ 0,00	€ 268.180,11
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO							€ 268.180,11

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq)	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1	0,00	Deposito / Magazzino	Non dimostrato	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Ripristino con miglioramento sismico e raggiungimento del 60 % dei livelli di sicurezza				0,00 €
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00 €

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTE LE CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO PRESENTATE IN DATA 05/11/2015;
- VISTE LE CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO PRESENTATE IN DATA 13/06/2017, PROT. CR-20481-2017 E VISTE LE ULTERIORI OSSERVAZIONI PRESENTATE CON COMUNICAZIONE DI "VARIAZIONI ALLA DOMANDA", PROT. CR-23877-2017 DEL 07/07/2017

Che si riportano sinteticamente di seguito:

- Il tecnico incaricato sostiene la non corretta interpretazione della norma da parte del SII in merito alla valutazione del razionale uso produttivo;
- Il tecnico incaricato sostiene la completezza della documentazione agli atti, integrata anche con ulteriore documentazione presentata in data 07/07/2017, sufficiente per la valutazione del livello operativo E3;
- Il tecnico incaricato sostiene la coerenza della proposta progettuale rispetto alla ripresa della funzionalità agricola del fabbricato.

E non recepite in quanto:

- Si ribadisce l'interpretazione dell'Ordinanza, come definita dal Nucleo di Valutazione del 16/05/2017;

- Le argomentazioni adottate per sostenere la tesi di recupero della funzionalità agricola dell'immobile, non sono accoglibili in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.. Si sottolinea che, ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., l'obiettivo dell'intervento deve essere il riavvio dell'attività produttiva esistente alla data del sisma;
- La documentazione agli atti per la verifica del livello operativo dichiarato non è sufficiente rispetto a quanto previsto dall'art. 9 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii e dalle Linee guida dell'Ord. 86/2012;
- In riferimento alle superfici del piano primo dello stato di progetto, "ex fienile" e locale bagno, le dichiarazioni agli atti evidenziano una incoerenza con la destinazione d'uso originaria, determinando motivo di esclusione dal contributo come previsto art. 22 comma 3 punto 10 e 11 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii.
- Le argomentazioni a giustificazione del livello di finitura, non supportate da alcuna documentazione aggiuntiva, non modificano quanto deliberato dal Nucleo di Valutazione del 16/05/2017.

Si rimanda al paragrafo 6 dell'esito istruttorio per le valutazioni di dettaglio.

PERTANTO SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 per le seguenti motivazioni:

- a) Non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo connesso all'attività produttiva alla data del sisma da parte dell'impresa, requisito fondamentale per beneficiare dei contributi; in particolare, dalla documentazione tecnica e fotografica fornita non si evince un utilizzo dei locali ai fini produttivi riconducibile all'attività agricola in quanto si rileva:
- Assenza di macchine e/o attrezzi registrate all'UMA necessitanti di ricovero;
 - Piano colturale esclusivamente costituito da seminativi industriali, ove le lavorazioni colturali vengono effettuati solo con mezzi meccanici (mais nel 2012, mais 2011, grano duro 2010, mais 2009). Assenza di produzione di frutta e/o di uva da vino tale da necessitare deposito temporaneo di strumentazione per la produzione;
 - Le coltivazioni praticate nel periodo di riferimento non prevedono stoccaggio dei prodotti raccolti volti a vendita differita.
 - Assenza di necessità di magazzinaggio prodotti in quanto è notorio che l'attività dei contoterzisti è autonoma per quanto attiene l'apporto dei mezzi di produzione, ivi inclusi concimi e fitofarmaci.
 - Per quanto attiene la presenza di fitofarmaci nei locali, si precisa che essendo l'acquisto effettuato dal contoterzista non ne è possibile la cessione a terzi degli stessi, per cui o ne veniva effettuato un uso completo delle confezioni acquisite, ovvero non poteva essere lasciato, anche in sola custodia, a soggetti diversi dall'acquirente. Si precisa, inoltre, che l'acquirente dei prodotti fitosanitari è responsabile del corretto smaltimento dei contenitori, pertanto non è ammesso il deposito, ancorchè temporaneo, neanche dei contenitori stessi in luoghi non condotti dallo stesso. Stesso discorso vale per i concimi, i cui contenitori sono perlopiù da 6 qli cadauno rendendone impraticabile lo stoccaggio all'interno dei locali del fabbricato causa l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici. Si rilevano anche le modeste quantità necessarie per la superficie di soli 2,14 ha effettivi seminabili.
 - Non emerge agli atti prova di acquisto diretto di fitofarmaci e/o concimi da parte dell'impresa beneficiaria.
 - Assenza di consumi coerenti con l'uso produttivo dalle utenze dichiarate;
 - In considerazione del fatto che l'immobile è stato dichiarato inagibile, si rileva dalle immagini fotografiche prodotte la presenza di materiale non riconducibile con le coltivazioni prodotte, la stessa attrice appare molto vetusta e non più utilizzabile per le normali attività produttive.

b) Il progetto di ripristino presentato non si ritiene finalizzato alla ripresa dell'attività agricola (art.2 comma 1 e 2), pur riconoscendo determinate limitazioni progettuali legate alla presenza del vincolo gravante sull'immobile; si rilevano, infatti, delle soluzioni progettuali non idonee alla destinazione d'uso del fabbricato, quali:

- Isolamento termico della copertura;
- Previsione di servizi igienici non presenti alla data del sisma al primo piano a fronte della presenza di una vecchia latrina dismessa al piano terreno ed all'assenza di dipendenti che ne possano richiedere necessità;
- Impianto elettrico incoerente con l'uso;
- Condotti e canne fumarie per impianto caldaia, comignoli e aspiratori;
- Inserimento di scala a chiocciola per il raggiungimento del primo piano non coerente con la necessità di trasporto di pesi e oggetti voluminosi al primo piano, con previsione di un ballatoio finalizzato anche per definire uno spazio destinato alla contabilità dell'impresa ove, più volte, viene affermato che trattasi di microimpresa non obbligata alla tenuta di contabilità e registri contabili; si rileva, inoltre, che il posizionamento della stessa determina ostacolo sull'apertura principale riducendo, di fatto, l'operatività del principale foro di ingresso dell'immobile;
- Porta per esterni con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale atta a produrre isolamento termico ed acustico;
- Porte interne in legno;
- Fossa imhoff per 6 abitanti equivalenti;
- Impianto elettrico classificato, in Computo metrico estimativo, da unità abitativa con 19 punti luce;
- Apertura di lucernari non presenti nel fabbricato originario.

Si segnala, inoltre, che non si ritiene riconoscibile il livello operativo E3 individuato dal tecnico secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., il quale precisa, tra l'altro, che le perizie giurate devono descrivere in modo esauriente il danno attraverso adeguata documentazione tecnica e, ove possibile, fotografica.

In particolare:

- Per lo stato di danno dichiarato, è stata fornita una dimostrazione numerica del raggiungimento delle percentuali minime relative alle condizioni di danno dichiarate. Nonostante sia stato fornito un quadro fessurativo, allegato alla comunicazione del 07/07/2017 prot. CR-23877-2017, tale dimostrazione non trova puntuale riscontro fotografico all'interno della documentazione agli atti, non permettendo la completa verifica né della presenza delle lesioni né della loro dimensione. Pertanto la quantificazione numerica non risulta sufficientemente supportata.
- Per le carenze indicate, non si riporta alcuna evidenza puntuale delle stesse, né attraverso documentazione fotografica di dettaglio, né attraverso elaborati grafici o valutazioni analitiche.

La documentazione fotografica risulta non adeguata alla descrizione del danno, in quanto da un lato risulta incompleta, dall'altro non sufficientemente dettagliata e chiara. Tale mancanza non è giustificabile in quanto l'immobile non risulta ancora essere stato oggetto di intervento e l'area in cui esso è ubicato risulta accessibile, come dimostrano le stesse fotografie degli esterni allegate.

L'ulteriore documentazione trasmessa nella comunicazione del 07/07/2017 prot. CR-23877-2017, non risolve tutte le criticità riscontrate nella verifica del livello operativo dichiarato.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.